



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia regionale di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. n. _____

data _____

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 122

data 30-09-2016

OGGETTO	Approvazione bozza di convenzione tra i Comuni di Favara e Santo Stefano Quisquina per il servizio in forma associata della Segreteria Comunale.
----------------	---

L'anno due mila sedici, il giorno 30 del mese di Settembre alle ore 13.45 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1) Alba Anna	Sindaco	X	
2) Attardo Calogero	Vicesindaco	X	
3) Maida Crocetta	Assessore		X
4) Carlino Rossella	Assessore	X	
5) Rumolo Umberto	Assessore	X	
6) Nicotra Amodeo	Assessore	X	
Numero presenti/assenti		5	1

Presiede la seduta la dott.ssa Anna Alba, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a), del D.Lgs. 267/2000) il Segretario comunale Dott. Gabriele Pecoraro.

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui più sotto, avente per oggetto: **"Approvazione bozza di convenzione tra i Comuni di Favara e Santo Stefano Quisquina per il servizio in forma associata della Segreteria Comunale."**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

La sottoscritta d.ssa Anna Alba, Sindaco pro tempore del Comune di Favara,

PREMESSO che l'art. 30 del Testo Unico degli Enti Locali 20.08.2000, n. 267, consente ai

Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

Visto l'art. 98, comma terzo, del Testo Unico sugli Enti Locali n. 267/2000, il quale riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'Ufficio di Segretario Comunale;

Visto l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, il quale dispone che le convenzioni stipulate fra comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina ed alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni e di reciproci obblighi e garanzie;

CONSIDERATO che questo Ente, d'intesa con il Comune di Santo Stefano Quisquina, nel rispetto del disposto degli articoli, 30 e 98, comma terzo del D.Lvo 257/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 04.12.1997, n. 465, intende stipulare una convenzione per gestire, in forma associata, il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di Regolamento o di provvedimenti dei Sindaci od infine, in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario e, nello stesso tempo, ottenere un significativo risparmio delle relative spese;

VISTA la bozza di convenzione per l'Ufficio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Favara e Santo Stefano Quisquina formata da n. 11 articoli che, allegata alla presente delibera, ne forma parte integrante e sostanziale;

Esaminata attentamente la succitata Convenzione e ritenutala meritevole di approvazione;

Visto l'art. 7, comma 31 ter, così come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, che ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei segretari Comunali e Provinciali e la successione a titolo universale del Ministero dell'Interno;

Visto il D.M. del 31 luglio 2010 del Ministro dell'Interno, che dispone la successione dei Prefetti dei comuni capoluoghi di regione ai soppressi consigli d'amministrazione delle Sezioni Regionali dell'agenzia;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

Vista la L.R. n. 48/91;


Per le superiori motivazioni e considerazioni:

PROPONE

Alla Giunta comunale:

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di approvare la costituzione di un'unica sede di Segreteria Comunale, di classe II, fra i Comuni di Favara, capo convenzione, e Santo Stefano Quisquina,
3. Di approvare lo schema di convenzione da stipulare tra i Sindaci dei Comuni individuati al precedente punto 1, così come allegato alla presente deliberazione sub lett.A), per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. Di dare atto che la Convenzione di segreteria fra i Comuni di Favara, capo convenzione, e Santo Stefano Quisquina:
 - Avrà durata sino al 21/12/2021;
 - Successivamente alla stipula, sarà trasmessa, a cura del Responsabile Unico del procedimento, alla Prefettura di Palermo, ex AGES, Sezione Regionale per la Sicilia, unitamente all'ulteriore documentazione necessaria;
 - Costituisce una nuova sede di Segreteria comunale, la cui titolarità spetta d'ufficio al dott. Gabriele Pecoraro che è in possesso dei requisiti di legge ed è l'attuale Segretario Comunale titolare del Comune di Favara, mentre l'altra è sede vacante;


- Diventerà giuridicamente efficace solo dal giorno di effettiva presa di servizio del Segretario comunale titolare della nuova sede di segreteria comunale.

LA SINDACA


PARERI

Sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della legge 08 giugno 1990, n°142, come recepito con l'art. 1, comma 1 lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n°48 e successive modifiche ed integrazioni e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale n°30 del 23 dicembre 2000, hanno espresso :

- in ordine alla regolarità tecnica il responsabile del servizio interessato esprime parere :FAVOREVOLE

II RESPONSABILE DELL' AREA
 (..........)

- in ordine alla regolarità contabile il responsabile del servizio interessato esprime parere :FAVOREVOLE

II RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA
 (..........)

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA ed ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione della Sindaca, d.ssa Anna Alba l'Assessore

VISTI i relativi pareri:

A voti unanimi e favorevoli resi in forma palese

DELIBERA


Di approvare la proposta di cui sopra e conseguentemente adottare il presente atto con la narrativa, con le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente adottata.

E/O





Successivamente, con separata votazione, resa nelle forme di legge la Giunta comunale

DICHIARA

la presente di immediata esecuzione.

IL PRESIDENTE 

GLI ASSESSORI

ATTARDO CALOGERO		RUMOLO UMBERTO	
MAIDA CROCCETTA	“	NICOTRA AMODEO	
CARLINO ROSSELLA			

Letto confermato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO

[Signature]



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

**N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,


certifica

che copia della presente deliberazione è stata affissa per 15 giorni consecutivi, dal al all'Albo Pretorio Informatico, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69, sul sito istituzionale del comune e che in pari data e per la stessa durata, copia della presente deliberazione è stata affissa in forma cartacea all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Favara, li

IL MESSO COMUNALE

(.....)



IL SEGRETARIO COMUNALE

(.....)

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

(art. 12, commi 1 e 2, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03 OTT. 2016

perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2);
decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).

Favara, li

Favara, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

(.....)




La presente copia è conforme all'originale.

Favara, li

Favara, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

(.....)





COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI FAVARA E DI SANTO
STEFANO QUSQUINA PER IL SERVIZIO IN FORMA
ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE**

C. Nely

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____,
tra il Comune di Favara (AG), C.F. _____, rappresentato dal Sindaco pro-
tempore _____ ed il Comune di Santo Stefano Quisquina (AG) C.F.
_____, rappresentato dal Sindaco pro- tempore
_____, si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO

L'Amministrazione comunale di _____ con delibera di C.C. n. _____ del _____,
esecutiva ai sensi di legge e l'Amministrazione comunale di _____ con delibera di
C.C. n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni
di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D.Lgs. n. n. 267/2000 e nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997;

ART. 1 – OGGETTO E FINE

I Comuni di Favara (AG) e di Santo Stefano Quisquina (AG), stipulano la presente convenzione
allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma ed in forma associata le funzioni di
Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.
Il Comune di Favara assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 2 – NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e la revoca del Segretario
comunale, sentito il Sindaco del Comune di Santo Stefano Quisquina.
Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C.d.A. dell'Ex Agenzia Nazionale
Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno in materia, comunque, le disposizioni
di cui agli atti deliberativi n. 150/1999 e 164/2000 dell'Ex Agenzia.

Art. 3 – MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i Comuni sopraindicati prevedono che un unico Segretario
comunale presti la sua opera in tutti e due gli Enti. Per la sostituzione in caso di assenza o
impedimento del Segretario Comunale sarà individuato un altro Segretario comunale per il
servizio a scavalco oppure il Vicesegretario sarà individuato, di volta in volta dal Sindaco del
Comune capo convenzione tra i Vicesegretari in servizio nei Comuni della Convenzione sulla
base delle esigenze specifiche di ciascun ente. Resta fermo che in virtù, delle disposizioni vigenti,
l'incarico di supplenza del Vicesegretario non potrà superare i 180 giorni, mentre quello di
reggenza non potrà superare i 120 giorni.

ART. 4 – ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto
funzionamento presso ciascun comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle
dimensioni degli apparati burocratici degli enti e alla complessità delle problematiche degli enti
stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il
Segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 5 – DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

La convenzione avrà durata fino al 21/12/2021 e la stessa potrà essere rinnovata con atto
deliberativo dagli enti interessati. Potrà essere sciolta anticipatamente o per coincidente volontà
dei comuni convenzionati, mediante atti deliberativi adottati dai rispettivi Consigli Comunali o



anche per decisione di uno solo di essi da adottare con atto deliberativo consiliare previo preavviso di mesi uno.

In caso di scioglimento anticipato della convenzione il Segretario Comunale tornerà ad essere titolare della Segreteria generale del Comune di Favara a tempo pieno.

ART. 6 – RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Comune di Favara provvederà al pagamento delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale, curerà il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti per legge stanziando i fondi necessari nel proprio bilancio; provvederà al recupero, con cadenza trimestrale, delle spese a carico del Comune di Santo Stefano Quisquina.

In particolare:

- Ai fini dell'indennità di risultato al Segretario comunale spetterà quanto previsto dall'art. 42 del CCNL del Segretario del 16.05.2001, liquidato dal Comune capo convenzione entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, dopo l'acquisizione del giudizio scritto da parte entrambi i Sindaci;
- L'attribuzione di ulteriori e diverse indennità assegnabili in ragione di specifiche funzioni affidate da ciascun Sindaco al Segretario restano a carico del Comune affidatario;
- Le giornate di formazione e le relative eventuali spese di missione saranno ripartite proporzionalmente tra i due Comuni;
- Le spese relative al trattamento economico del Segretario comunale, salvo quelle esclusive poste a carico del singolo Comune, così come determinate dall'art. 37 e seguenti del CCNL del Segretario comunali e provinciali approvato in data 16.05.2001, graveranno su ciascun Comune nella seguente proporzione:
 - Comune di Favara 2/3
 - Comune di S. Stefano Q. 1/3
- I diritti di rogito di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 465 del 04.12.1997 spettano al Segretario comunale nei limiti di legge del CCNL in base alle funzioni rogatorie esercitate in entrambi gli enti. A tal fine ciascun Comune provvede a pagare le proprie spettanze nel limite del terzo dello stipendio. Il Comune di Santo Stefano Quisquina trasmetterà mensilmente, o con altra periodicità in base alle proprie esigenze, al Comune di Favara il valore e le corrispondenti somme relative ai diritti di rogito spettanti. Tali somme verranno inserite nel primo stipendio utile;
- Al Segretario spetterà il rimborso delle spese di viaggio calcolate secondo la tabella Aci e considerando il percorso dalla residenza del Segretario, se questo è più breve. Il rimborso avrà cadenza mensile;
- Le spese per missioni e trasferte svolte dal Segretario, saranno a carico esclusivamente del comune nell'interesse del quale vengono effettuate.

ART. 7 – FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci, che operano in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 8 – CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è classificata in classe II ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale. Non necessita di riclassificazione in quanto il Comune capo Convenzione è già di classe II

ART. 9 – REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in casa d'uso ai sensi della vigente legge di registro.



ART. 10 - NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall'atto di individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, all'Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali, sez. regionale della Sicilia, per i consequenziali provvedimenti

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di FAVARA _____

Comune di Santo Stefano Quisquina _____

infe